

**ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
(delibera n. 31 del 15 gennaio 2013)**

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

TUB Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”

Circolare n. 229 Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”

Circolare n. 269 Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 “*Guida per l'attività di Vigilanza*”

Servizio REA Servizio Rapporti esterni e affari generali

Servizio SGB Servizio Supervisione gruppi bancari

Servizio SIS Servizio Supervisione intermediari specializzati



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Statuti			
49 ⁽¹⁾	<p>Accertamento che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo non contrastino con il principio di sana e prudente gestione</p> <p>[Accoglimento dell'istanza]</p>	<p>1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i></p> <p>2) le modifiche riguardino la denominazione o la durata della società, <i>ovvero</i></p> <p>3) le modifiche riguardino materie rimesse all'autonomia statutaria, incluse quelle introdotte nell'esercizio di facoltà previste da norme di legge o regolamentari, e siano relative a profili non strettamente rilevanti a fini di vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione; modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni), <i>ovvero</i></p> <p>4) le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta al positivo accertamento della Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>5) le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>6) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>7) le modifiche in tema di <i>governance</i> siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali <i>best practices</i>, <i>ovvero</i></p> <p>8) le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo, <i>ovvero</i></p> <p>9) le modifiche riguardino gli statuti di banche appartenenti a gruppi in cui la partecipazione, diretta o indiretta, della capogruppo non sia inferiore all'80%, <i>ovvero</i></p> <p>10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.)</p> <p><u>per le sole BCC:</u> nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia, le soluzioni siano conformi a formulazioni adottate da altri operatori della categoria e già valutate positivamente</p>	<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)</p>	<p>Articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Provvedimento del Governatore 21.3.2007</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
49 ⁽¹⁾	Accertamento che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo non contrastino con il principio di sana e prudente gestione [Rigetto dell'istanza]	<u>per le sole BCC:</u> sia verificata l'insussistenza di requisiti e di condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)	Congiuntamente Direttore della Filiale (^) - Direttore Centrale Per intermediari accentrati: congiuntamente Capo del Servizio SGB (^) - Direttore Centrale	articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Provvedimento del Governatore 21.3.2007
50	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	1) le modifiche siano finalizzate a eliminare clausole statutarie in aperto contrasto con norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche siano volte a realizzare il formale adeguamento a norme di legge e regolamentari	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^) Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)	articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par.1.2



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
56	<p>Modifiche statutarie conseguenti all'apertura di sedi distaccate di banche di credito cooperativo: accertamento della conformità alla sana e prudente gestione</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi favorevoli</p>	<p>Direttore della Filiale (^)</p> <p>Per intermediari accentrati: congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB (^)</p>	<p>articolo 35, comma 2, TUB; articolo 15, comma 1, TUB; articolo 56 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II. Provvedimento del Governatore 21.3.2007, par. 2.4</p>
56	<p>Divieto di apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo e accertamento della non conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione</p> <p><i>[Rigetto dell'istanza]</i></p>	<p>1) la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi sfavorevoli, <i>ovvero</i></p> <p>2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. numero di soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo insediamento, ecc.)</p>	<p>Congiuntamente Direttore della Filiale (^)</p> <p>- Direttore Centrale</p> <p>Per intermediari accentrati: congiuntamente Capo del Servizio SGB(^)</p> <p>- Direttore Centrale</p>	<p>articolo 35, comma 2, TUB; articolo 15, comma 1, TUB; articolo 56 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II. Provvedimento del Governatore 21.3.2007, par. 2.4</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fusioni, scissioni e cessioni			
80	Autorizzazione per le operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche <i>[Banche e gruppi bancari di <u>maggiore complessità operativa e dimensionale</u>, limitatamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza]</i>	il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato, sia compreso tra 3,5 mld e 20 mld di euro e la valutazione di vigilanza assegnata al cessionario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, <i>salvo che</i> l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")	Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale (^) - Direttore Centrale	articolo 58, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 5, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II; Provvedimento Banca d'Italia 5.12.2007
80	Autorizzazione per le operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche <i>[Banche e gruppi bancari di <u>minore complessità operativa e dimensionale</u>, limitatamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza]</i>	il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato, sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro e la valutazione di vigilanza assegnata al cessionario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, <i>salvo che</i> l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^) Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)	Articolo 58, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 5, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II; Provvedimento Banca d'Italia 5.12.2007



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
81 (1)	<p>Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p> <p><i>[Fusioni e scissioni infragruppo, limitatamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>siano coinvolte esclusivamente società del gruppo al cui capitale la capogruppo partecipi, direttamente e/o indirettamente, in misura non inferiore all'80%</p>	<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)</p>	<p>articolo 31, comma 1, articolo 36, comma 1, e articolo 57, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV</p>
81 (1)	<p>Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p> <p><i>[Fusioni e scissioni che riguardano intermediari di maggiore complessità operativa e dimensionale, limitatamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>Fusioni le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione, <i>salvo che</i></p> <p>a) alla fusione partecipino una banca (o gruppo bancario) con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro e una o più banche (o gruppi bancari) con totale attivo pari o superiore a 3,5 mld di euro, <i>ovvero</i></p> <p>b) per effetto della fusione, cui partecipino intermediari ciascuno dei quali con un totale attivo inferiore a 20 mld di euro, origini un intermediario con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro, <i>ovvero</i></p> <p>c) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni, <i>ovvero</i></p> <p>d) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni</p> <p>Scissioni la valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, <i>salvo che</i></p> <p>dalla scissione originino almeno due intermediari ciascuno con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro</p>	<p>Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^)</p> <p>- Direttore Centrale</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale (^)</p> <p>- Direttore Centrale</p>	<p>articolo 31, comma 1, articolo 36, comma 1, e articolo 57, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
81 (1)	<p>Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p> <p><i>[Fusioni e scissioni che riguardano intermediari di minore complessità operativa e dimensionale, limitatamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>Fusioni le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione</p> <p><i>e</i></p> <p>il totale attivo dell'entità risultante dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro,</p> <p><i>salvo che</i></p> <p>a) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>b) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni</p> <p>Scissioni la valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli</p> <p><i>e</i></p> <p>il totale attivo dell'intermediario sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro</p>	<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale(^)</p>	<p>articolo 31, comma 1, articolo 36, comma 1, e articolo 57, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II</p>
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Disciplina delle crisi			
134	Proroga breve per la chiusura della procedura dell'amministrazione straordinaria	il Direttorio abbia approvato il complessivo piano per la soluzione della crisi e abbia autorizzato il rilascio di proroghe necessarie al completamento del piano	<p>Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale</p>	articolo 70, comma 6, TUB
140	Autorizzazione della sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile		<p>Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale</p>	articolo 72, comma 5- bis, TUB



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
145	Decisione della Banca d'Italia sulla denuncia da parte dell'organo con funzioni di controllo e dei soci alla Banca d'Italia	la decisione consista nel rigetto per la carenza di presupposti e condizioni previsti dalla legge	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	articolo 70, comma 7, TUB
153 ⁽¹⁾	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	<p>A. per le transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 500 mila euro</p> <p>se gli organi straordinari sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>se gli organi straordinari sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p> <p>B. per le transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiore a 500 mila euro, e fino a 1 mln di euro</p> <p>se gli organi straordinari sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>se gli organi straordinari sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p>	<p>A.</p> <p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA</p> <p>B.</p> <p>Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale</p>	articolo 84, comma 3, TUB
156 ⁽¹⁾	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	articolo 84, comma 7, TUB



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
157	Autorizzazione della cessione di attività e passività, d'azienda, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	A. il valore nominale della cessione non sia superiore a 100 mila euro B. il valore nominale della cessione sia superiore a 100 mila euro e fino a 200 mila euro	A. Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA B. Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 90, comma 2, TUB
159	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	il valore dell'operazione non sia superiore a 100 mila euro e non ecceda in ogni caso il 20% del valore contabile dell'attivo aziendale	Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 90, comma 4, TUB
168	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria di banche e IMEL [Accoglimento dell'istanza]		Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 96- <i>quinquies</i> , comma 1, e articolo 114- <i>quinquies</i> .3, comma 2, TUB

**ELENCO DELLE DELEGHE DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Statuti			
185	<p>Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano</p> <p><i>[Rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i></p> <p>2) le modifiche riguardino la denominazione o la durata della società, <i>ovvero</i></p> <p>3) le modifiche riguardino materie rimesse all'autonomia statutaria incluse quelle introdotte nell'esercizio di facoltà previste da norme di legge o regolamentari, e siano relative a profili non strettamente rilevanti a fini di vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione; modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni), <i>ovvero</i></p> <p>4) le modifiche siano adottate dai competenti organi aziendali in attuazione di una precedente delibera sulla quale la Banca d'Italia abbia espresso parere favorevole, <i>ovvero</i></p> <p>5) le modifiche siano adottate a fini di adeguamento a formali indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>6) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>7) le modifiche in tema di <i>governance</i> siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali <i>best practices</i>, <i>ovvero</i></p> <p>8) le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo, <i>ovvero</i></p> <p>9) le modifiche riguardino gli statuti di banche appartenenti a gruppi in cui la partecipazione, diretta o indiretta, della capogruppo non sia inferiore all'80%, <i>ovvero</i></p> <p>10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.)</p> <p><u>per le sole BCC:</u> nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia, le soluzioni siano conformi a formulazioni adottate da altri operatori della categoria e già valutate positivamente</p>	<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)</p>	<p>articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
185	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano <i>[Rilascio del parere negativo]</i>	<u>per le sole BCC:</u> il rilascio del parere negativo sia motivato dall'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)	Congiuntamente Direttore della Filiale (^) - Direttore Centrale Per intermediari accentrati: congiuntamente Capo del Servizio SGB (^) - Direttore Centrale	articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II
185	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano <i>[Apertura di sedi distaccate: rilascio del parere positivo]</i>	<u>per le sole BCC:</u> in caso di accertamento delle modifiche statutarie connesse con l'apertura di una sede distaccata, la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Direttore della Filiale (^) Per intermediari accentrati: congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB (^)	articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II



ELENCO DELLE DELEGHE DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
185	<p>Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano</p> <p><i>[Apertura di sedi distaccate: rilascio del parere negativo]</i></p>	<p><u>per le sole BCC:</u> il rilascio del parere negativo in materia di apertura di sedi distaccate e accertamento della non conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione sia motivato dalla circostanza che:</p> <p>1) la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi sfavorevoli, <i>ovvero</i></p> <p>2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richieste dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. numero di soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo insediamento, ecc.)</p>	<p>Congiuntamente Direttore della Filiale ([^]) - Direttore Centrale</p> <p>Per intermediari accentrati: congiuntamente Capo del Servizio SGB ([^]) - Direttore Centrale</p>	<p>articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II</p>

**ELENCO DELLE DELEGHE DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fusioni, Scissioni e Cessioni			
188	<p>Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano</p> <p><i>[Fusioni e scissioni che riguardano intermediari di minore complessità operativa e dimensionale, limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>siano coinvolte esclusivamente società appartenenti a un gruppo bancario e il cui capitale sia partecipato, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo in misura non inferiore all'80%</p> <p>Fusioni le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione</p> <p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>il totale attivo dell'entità risultante dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro,</p> <p style="text-align: center;"><i>salvo che</i></p> <p>a) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni,</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>b) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni</p> <p>Scissioni la valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli,</p> <p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>il totale attivo dell'intermediario sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro</p>	<p style="text-align: center;">Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB (^)</p> <p style="text-align: center;">Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)</p>	<p>articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II</p>

Qualora, nell'ambito delle complessive determinazioni di competenza della Banca d'Italia relative al piano per la soluzione di una crisi, si debbano adottare anche specifici provvedimenti attuativi, il Direttorio potrà conferire ulteriori deleghe, da esercitare sulla base di indirizzi e criteri dallo stesso definiti, per l'assunzione di detti provvedimenti.

Qualora, nell'ambito dei provvedimenti connessi con le operazioni di fusione/scissione, debbano essere adottati anche provvedimenti di accertamento della conformità a sana e prudente gestione delle modifiche statutarie connesse, la delega è conferita agli stessi soggetti competenti per l'adozione del provvedimento o dell'atto relativo alla fusione/scissione, secondo i medesimi criteri.

E' inoltre delegata l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-*bis* della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti. La delega è conferita congiuntamente al responsabile del procedimento e al Direttore centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria.

NOTE

(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, la responsabilità del relativo procedimento.

(1) La/le fattispecie oggetto di delega sostituisce/sostituiscono quella/quelle pari numero già delegata/e dal Direttorio con delibera n. 99 del 10 febbraio 2009.